L'onorevole Nelli aveva, il 21 corrente, presentata una domanda di interrogazione diretta all'onorevole presidente del Consiglio e ministro delle finanze, così formolata:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze sulle condizioni eccezionali delle miniere dell'isola d'Elba di fronte alle varie leggi minerarie della Toscana e delle altre provincie del regno. »

La Camera allora stabilì che siffatta interrogazione avesse luogo in occasione della discussione di questo progetto di legge.

Do quindi la parola all'onorevole Nelli.

NELLI. Sento il dovere di prendere la parola su questo disegno di legge, che, sotto semplici e modeste apparenze, è di una grande importanza.

Vengo subito all'argomento.

In verità, sulle miniere dell'isola d'Elba io mi attendeva proposte informate a più larghe viste economiche e meglio corrispondenti all'utilità generale dello Stato. Io doveva fare assegnamento sulla competenza incontestabile dell'onorevole Sella, dal quale, allora ministro, queste proposte presero le mosse ed il nome; sulla celebrità storica di quelle miniere che, senza definire come inesauribili, mi contenterò di qualificare, e non temo di essere contraddetto, sorgenti feconde di ricchezza nazionale; e infine sul bisogno da molto tempo riconosciuto di far cessare lo stato anormale nel quale l'isola d'Elba si trova di fronte a quest'unica e preziosa risorsa del suo territorio.

Invece si cominciò col presentare un progetto di legge, che l'onorevole Giunta, per ragioni gravissime, fu costretta a combattere virilmente, e il Ministero dovè abbandonare; ed oggi ci si chiede di approvarne un secondo, il quale, se non riproduce i difetti, e, più che i difetti, i pericoli del primo, certo non soddisfa, almeno pienamente, ai bisogni di una savia e previdente amministrazione.

Prima di entrare nell'esame di questo progetto di legge, nel quale io sono preceduto per turno di iscrizione dall'onorevole Marolda-Petilli, permetta la Camera che io, sviluppando la mia interrogazione all'onorevole presidente del Consiglio, ministro per le finanze, esponga brevissimamente e per sommi tratti le vicende e le condizioni attuali delle miniere elbane di fronte non solo alla legge mineraria della Toscana, della quale l'isola d'Elba fa parte, ma eziandio di fronte alle varie e diverse leggi delle altre provincie del regno, dappoichè il benefizio di una legislazione unica, in questa importante materia, è pur troppo un desiderio che anche il Codice civile ci lasciò insoddisfatto.

La Camera sa che in Toscana, dove le savie e liberali riforme, specialmente nelle materie economiche, quando non precorsero, procederono sempre parallele ai progressi della civiltà e della scienza, fino dal secolo scorso la proprietà del suolo fu interamente affrancata da tutti quei vincoli che, mutilando e corrompendo la sintesi del dominio, ne inceppavano e restringevano l'uso ed il godimento. Per tacere d'ogni altra, la riforma della libertà mineraria risale intorno a quell'epoca si deve al primo Leopoldo e fu inaugurata col motuproprio del 15 giugno 1788.

Allora l'isola d'Elba non apparteneva politicamente alla Toscana; faceva parte del piccolo principato di Piombino retto a quel tempo da un Ludovisi Boncompagni di origine e famiglia romana, che ne fu l'ultimo signore; quindi le miniere sue si trovarono naturalmente in balìa del principe, giusta le consuetudini feudali dell'epoca.

Più tardi, in seguito ai memorabili avvenimenti che tennero dietro all'invasione francese in Italia, caduta la famiglia Boncompagni dal principato, e privata del feudo, l'isola d'Elba prima (*Senatus consulto* 26 agosto 1802), poi il territorio di Piombino (ordinanza del generale Murat, 15 luglio 1803) furono aggregati alla Repubblica francese, e di quest'ultimo fu in appresso investita la principessa Elisa sorella dell'imperatore Napoleone I (decreto 26 marzo 1805). Onde ne avvenne che, scomparsa ogni traccia di feudalità già abolita dall'Assemblea nazionale (legge 4 agosto 1789), le miniere elbane si trovarono temporaneamente soggette alla regalìa introdotta in Francia con legge speciale sulla soggetta materia (legge 21 aprile 1810); finchè, caduto anche il primo impero, l'isola d'Elba, dopo aver dato per breve tempo asilo al Gran Capitano, abbandonato per sempre dalla fortuna delle armi e dalla vittoria, in forza del trattato politico conchiuso nel Congresso di Vienna, fu riunita al granducato di Toscana (trattato di Vienna 9 giugno 1815, articolo 100).

Era quello il momento nel quale le miniere elbane avrebbero dovuto entrare a parte dei grandi benefizi della libertà consacrati nell'editto toscano del 1788; e per un certo tempo, sebbene brevissimo, fu così veramente: avendo il granduca Ferdinando III, non solo promesso di estendere (proclama 3 settembre 1815), ma esteso di fatto, mediante formale pubblicazione, ai territori di nuovo acquisto dell'Elba e di Piombino tutte le antiche leggi del granducato (Motuproprio 29 novembre 1815) già richiamate in vigore ed alla piena osservanza (Motuproprio 15 novembre 1814). Se non che l'augusta